REGOLAMENTO (CEE) N. 871/71 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1971

relativo alla sospensione della gara permanente in materia di vendita di zucchero bianco di cui al regolamento (CEE) n. 475/71

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 475/71 della Commissione, del 4 marzo 1971, relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco detenuto dall'organismo d'intervento francese (3), detto organismo procede a gare parziali per la vendita di zucchero bianco da esso detenuto e per la determinazione del prezzo di vendita ;

considerando che il livello delle offerte finora presentate ha dimostrato una mancanza d'interesse per tale zucchero ; che pertanto è opportuno sospendere la gara permanente sino ad una data da stabilirsi ulteriormente ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 475/71 è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 53 del 5. 3. 1971, pag. 33.